SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1998.

Applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti della ditta Autotrasporti Marconi S.n.c., in Collazzone.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostitutito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 12 agosto 1997 con la quale la ditta Autotrasporti Marconi S.n.c., con sede in Collazzone, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1989, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1995 e febbraio 1997 per il complessivo importo di L. 659.353.219 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Umbria, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella faffispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Autotrasporti Marconi S.n.c., tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 659.353.219 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Perugia calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immo-

biliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Umbria, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A8038

DECRETO 31 luglio 1998.

Applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti della società Tipografia San Nicolò S.n.c. di Frigeni e C., in Cividate al Piano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostitutito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 29 novembre 1997 con la quale la società Tipografia San Nicolò S.n.c., di Frigeni e C., con sede in Cividate al Piano, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte indirette dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1997 per il complessivo importo di L. 441.773.405 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società Tipografia San Nicolò S.n.c., di Frigeni e C., tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 441.773.405 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Bergamo calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata Sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla Sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Lombardia, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A8036

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 22 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Rinovagos».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1997, n. 239, supplemento ordinario n. 208, nel quale la specialità medicinale denominata «Rinovagos», a base di ipatropio bromuro, della società Valeas Industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 1 flac. erogatore 200 dosi 0,02 mg/dose, A.I.C. n. 029509015, risulta classificata in classe *b)* al prezzo di L. 9.000, IVA compresa;

Vista la domanda del 27 febbraio 1998, con la quale la società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con. sede in Firenze, chiede la riclassificazione in classe *b)* al prezzo di L. 10.100 della specialità medicinale denominata «Atrovent», a base di ipatropio bromuro, nella confezione spray nasale flac. 15 ml 0,03%, AIC n. 029308032, allineandosi all'analoga specialità medicinale denominata «Rinovagos», nella confezione sopra citata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 13 maggio 1998, con la quale è stata riconfermata la classificazione in classe *c)* della specialità medicinale

denominata «Atrovent», nella confezione spray nasale flac. 15 ml 0,03%, ritenendo il prodotto di non preminente interesse terapeutico, in considerazione delle patologie per cui è indicato e per il costo rilevante rispetto ai benefici, e con la quale, in analogia a quanto sopra detto, viene deciso di riclassificare la specialità medicinale «Rinovagos», della società Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a., dalla classe *b)* alla classe *c)*;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «RINOVAGOS», a base di ipatropio bromuro, della società Valeas Industria chimica farmaceutica S.p.a, con sede in Milano, nella confezione 1 flac. erogatore 200 dosi 0,02 mg/dose, A.I.C. n. 029509015, è classificata in classe c), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 39

98A7969

PROVVEDIMENTO 22 giugno 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Fexohf-1-96».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 1996, concernente: «Disposizioni per l'immediata immissione in commercio delle specialità medicinali autorizzate con procedura centralizzata europea e di riconoscimento reciproco»;

Visto il decreto dell'ufficio AIC/UAC del Ministero della sanità n. 179 del 13 ottobre 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1997, n. 256, con il quale viene autorizzata, ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Fexohf-1-96 180», a base di fexofenadina, della società Hoechst Farmaceutici S.p.a. con sede in Milano, nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, A.I.C. n. 033304039;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 22 ottobre 1997 e 23 dicembre 1997, rettificata ed integrata nella seduta del 12 e 13 maggio 1998, con le quali la specialità medicinale denominata «Fexohf-1-96 180», della società Hoechst Farmaceutici S.p.a. nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, viene classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 5 febbraio 1998 con cui la società Hoechst Farmaceutici S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Fexohf-1-96 180», nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, al prezzo di L. 24.400, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 marzo 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe b) della specialità medicinale «Fexohf-l-96 180», nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg al prezzo di L. 24.400, I.V.A. compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «FEXOHF-1-96 180», a base di fexofenadina, della società Hoechst Farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe *b)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg A.I.C. n. 033304039 al prezzo di L. 24.400, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 36

98A7968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Le Rose a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 aprile 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Cooperativa Le Rose a r.l.», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa Le Rose a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Troili in data 21 gennaio 1988, repertorio n. 13688, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Tesone, nata a Roma il 18 aprile 1961, ed ivi residente in via Gorgona 48, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8037

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 settembre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998/99, per la regione Lazio, per le varietà a maturazione precoce.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolameto CEE n. 822/1987;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lazio con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce destinate a dare vino da tavola, vini a denominazione di origine controllata e vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE n. 2240/1989, n. 2640/1988, n. 2238/1993 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998/99 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Lazio per i seguenti vitigni:

Chardonnay;

Pinot grigio;

Sauvignon.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8071

DECRETO 8 settembre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998/99, per le regioni Molise, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Vito l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolameto CEE n. 822/1987;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Molise, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE n. 2240/1989, n. 2640/1988, n. 2238/1993 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Molise, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8072

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 settembre 1998.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.r.l. Gefinco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 gennaio 1997, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Gefinco ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Vista la richiesta del commissario contenuta nell'istanza del 24 luglio 1998, per la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio relativamente alla citata Gefinco S.r.l.;

Preso atto che la citata società non svolge alcuna attività produttiva ed è priva di dipendenti, e che pertanto si rende opportuno disporre la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gefinco è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

98A8070

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 giugno 1998.

Modificazione dei criteri e delle modalità per la erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di primo e secondo grado da parte della Direzione generale per l'istruzione media non statale.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1997 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unita previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998», da cui si desume che sul cap. 3672 lo stanziamento è di L. 10.022.000.000;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che, in applicazione dell'art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;

Considerato che, per quanto concerne le competenze della Direzione generale per l'istruzione media non statale, sono suscettibili di concessione di contributi scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di primo e secondo grado, nei limiti degli stanziamenti disponibili;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 196, emanato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento alla concessione di contributi per il funzionamento di scuole magistrali convenzionate e di scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate;

Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 196, allo scopo di definire in via generale i criteri e le modalità per la concessione a qualsiasi titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie non statali di primo e secondo grado, qualunque sia la fonte di provenienza dei fondi;

Decreta:

Per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie legalmente

riconosciute e pareggiate di primo e secondo grado, la Direzione generale per l'istruzione media non statale procederà secondo i seguenti criteri e modalità:

Art. 1.

Criteri di erogazione

1. La concessione di contributi a scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate verrà effettuata allo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività formative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.

2. Per l'accesso a qualunque forma di contributo sono necessari i seguenti requisiti preliminari:

1) tutte le classi del corso di studi, dalla prima a quella terminale, debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 10 in ciascuna classe;

2) gli alunni delle classi successive alla prima debbono nel complesso provenire in prevalenza dalla classe precedente della scuola stessa o da non promozione quali alunni interni nel decorso anno scolastico.

3. Possono essere oggetto di contributo:

1) per le sole spese organizzative (docenze, materiale didattico, ecc.), fino a un massimo di L. 20.000.000, le attività di aggiornamento rivolte ai presidi delle scuole non statali sui seguenti temi: sperimentazione ed innovazione; nuove tecnologie didattiche; autonomia didattica;

2) i progetti di sviluppo delle tecnologie didattiche che prevedano la creazione di postazioni multimediali per gli insegnanti, fino a un massimo di L. 11.500.000, di cui L. 9.500.000 per acquisto di hardware e software di base e L. 2.000.000 per le spese di gestione; si richiamano al riguardo, a titolo orientativo, i criteri metodologico-didattici contenuti nella circolare ministeriale n. 282 del 24 aprile 1997 (procedure per il progetto I/*a*).

4. Possono, inoltre, essere oggetto di contributo sempreché le iniziative si qualifichino motivatamente per la loro particolare valenza formativa a favore degli alunni della scuola:

1) i progetti incentrati sull'integrazione tra scuola, lavoro e formazione professionale ed educazione permanente;

2) i progetti di sperimentazione, già avviati o da avviare, di particolare complessità e rilevanza sotto il profilo del processo formativo degli allievi, ivi compresi l'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola media e i progetti finalizzati all'attuazione dell'autonomia scolastica;

3) i progetti curriculari ed extracurriculari (quali anche gli «Interventi didattici educativi ed integrativi») di valenza formativa e sociale, specie se aventi riguardo all'operatività nelle zone territoriali socio-economiche depresse e all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico (ivi compresa, ad esempio, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati e degli alunni extracomunitari);

4) i progetti di particolare rilevanza ai fini dell'occupazione per una formazione qualificata e flessibile nel rapporto con il mondo del lavoro, finalizzati al recupero socio-educativo.

5. Per i progetti suindicati di cui al precedente comma 4, punti 1), 2), 3) e 4) il contributo erogabile:

1) a ciascuna scuola media non potrà essere d'importo superiore a:

L. 10.000.000 nel caso di scuola con un solo corso di studi completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni già indicato;

L. 20.000.000 nel caso di scuola con due corsi di studio completi per classi come sopra costituite;

L. 30.000.000 nel caso di scuola con più di 2 corsi completi per classi come sopra costituite;

2) a ciascuna scuola secondaria superiore non potrà essere d'importo superiore;

L. 20.000.000 nel caso di scuola con un solo corso di studi completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni già indicato;

L. 30.000.000 nel caso di scuola con due corsi di studio completi per classi come sopra costituite;

L. 40.000.000 nel caso di scuola con più di due corsi completi per classi come sopra costituite.

6. I contributi potranno essere erogati solo per progetti presentati al Ministero con un documentato preventivo di spesa non superiore ai limiti suindicati; in caso di scostamento in aumento, le richieste saranno respinte.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. I contributi verranno concessi ai soggetti gestori previa apposita istanza, con la quale dovrà essere inviato il piano di attività programmate, sottoscritto anche dal preside, con indicazione — opportunamente motivata — delle spese preventivate, nonché una relazione illustrativa, a firma del preside, in merito alle iniziative che si intendono promuovere, al ruolo della scuola stessa nel territorio e all'impianto per classi costituite, numero di alunni per classe e relativa provenienza (interna o esterna alla scuola).

2. Detta relazione del preside, attinente al piano di attività programmata ai fini del finanziamento statale, dev'essere dettagliata quanto a motivazioni comprovanti l'osservanza dei suindicati criteri per l'erogazione del contributo, con richiamo anche alle deliberazioni assunte sotto il profilo didattico dai consigli di classe e dal collegio dei docenti nell'assolvimento delle relative incombenze istituzionali.

3. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale entro il 31 luglio 1998, per il corrente anno finanziario 1998. Per gli anni

finanziari successivi il termine è stabilito al 28 febbraio. Una copia dell'istanza sarà dal gestore inviata pure al provveditore agli studi, il quale farà pervenire al Ministero le proprie osservazioni non oltre quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, con un parere sulla concessione del contributo richiesto.

4. Qualora gli stanziamenti di bilancio — comunque da considerare in modo unitario ed integrato, per assicurarne la massima produttività — non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data la preferenza alle scuole con maggior numero di alunni frequentanti corsi di studio completi dalla classe I a quella terminale, quali desumibili dalla scheda informativa inviata all'amministrazione scolastica, assicurando, comunque, alle scuole medie uno stanziamento di norma non inferiore al 40% della disponibilità complessiva.

5. In ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, il gestore e il preside dovranno fare pervenire alla direzione generale per l'istruzione media non statale per il tramite del provveditorato agli studi, a firma congiunta, un apposito rendiconto, nei tempi che saranno stabiliti con il provvedimento concessivo.

6. Il provveditore agli studi trasmetterà alla Direzione generale per l'istruzione media non statale le proprie valutazioni sul rendiconto presentato, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta giorni dalla relativa ricezione, con potestà anche di disporre un'apposita verifica ispettiva se ritenuta opportuna.

7. Il contributo sarà concesso al gestore nel limite di un terzo a titolo di acconto e il residuo a saldo solo dopo pervenuto il rendiconto e averne verificato la regolarità nel raffronto fra iniziativa realizzata e gli obiettivi suindicati all'art. 1, sotto la voce «Criteri di erogazione».

8. La mancata presentazione del rendiconto o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato costituiscono motivo ostativo alla concessione di ulteriori contributi anche negli anni finanziari successivi.

9. Nel caso di riscontrate irregolarità nell'attuazione delle iniziative oggetto del finanziamento ministeriale, saranno dall'amministrazione adottati i provvedimenti conseguenziali, ivi compresi quelli assumibili in applicazione dell'art. 359 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere effetto il decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 196, nella parte relativa a «Scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate».

11. Per la concessione di contributi alle scuole magistrali mediante la convenzione prevista dall'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, continua ad applicarsi esclusivamente il decreto ministeriale 10 luglio 1991, n. 196. Per la erogazione invece di contributi non previsti per convenzione trova applicazione il presente decreto.

12. Il presente decreto non si applica alle scuole della Valle d'Aosta, delle province di Trento e Bolzano e della regione Sicilia, poiché, essendo le competenze in materia di dette scuole secondarie non statali istituzionalmente proprie dei predetti enti, non possono essere destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto è sottoposto al controllo di legge.

Roma, 8 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 243

98A8039

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 settembre 1998.

Proroga del termine per la presentazione delle proposte da parte dell'INFN nel settore «Elettronica e rivelatori di particelle per ricerche spaziali».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998, con il quale sono stati individuati, per l'anno finanziario 1997, i settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale e i relativi enti pubblici di ricerca cui affidare, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95, la responsabilità di definire i programmi di ricerca pubblici e privati;

Visto lo stanziamento complessivo previsto per il settore «Elettronica e rivelatori di particelle per ricerche spaziali» assegnato all'INFN per un importo pari a nove miliardi;

Vista la nota del 3 aprile 1998 prot. n. 1172/7.2.3.1/P con la quale il presidente dell'INFN, rappresentando le difficoltà di carattere finanziario intervenute a seguito delle restrizioni attualmente vigenti nel settore, l'ancora non definito limite annuale per il tiraggio di tesoreria dell'Istituto e l'esigenza di valutare con estrema attenzione l'impatto delle «iniziative 5%» sui fondi disponibili per la quota MURST) da attribuire alle imprese, chiede una proroga di tre mesi per la presentazione delle proposte stesse;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1998, n. 513, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1998, con il quale, cogliendo le richieste dell'INFN, è stato prorogato il termine di tre mesi limitatamente alle pro-

poste da presentare dall'INFN nel settore «Elettronica e rivelatori di particelle per ricerche spaziali», fino al 7 settembre 1998;

Vista la nota del 28 luglio 1998, prot. n. 3012/7.2.3.1P, con la quale il presidente dell'INFN fa presente che nel terimine previsto dal decreto ministeriale 7 maggio 1998, n. 513, non sarà possibile superare le principali motivazioni che avevano indotto alla precedente richiesta del rinvio, e chiede pertanto una ulteriore proroga dei termini a tutto il mese di dicembre;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;

Decreta:

È prorogato il termine, di ulteriori centoventi giorni, limitatamente alle proposte da presentare da parte dell'INFN nel settore «Elettronica e rivelatori di particelle per ricerche spaziali» per la somma di 9 miliardi.

Roma, 2 settembre 1998

p. *Il Ministro:* TOGNON

98A8040

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 6 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di psicologia in data 25 maggio 1995, 22 giugno 1995 e 2 aprile 1998, dal consiglio di amministrazione in data 28 novembre 1995 e dal senato accademico in data 21 novembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 87, concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione è inserita nell'elenco delle medesime, la scuola di specializzazione in educazione ambientale.

Art. 2.

Dopo l'art. 90, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in costruzioni idrauliche, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito l'articolo 91 concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in educazione ambientale.

Art. 91 *(Scuola di specializzazione in educazione ambientale).* — 1. Presso la facoltà di psicologia dell'Università di Padova istituita la scuola di specializzazione in educazione ambientale.

2. La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

1) Educazione ambientale, scienze e tecnologia;

2) Educazione ambientale, prospettive storico-geografiche e di scienze sociali;

3) Educazione ambientale, prospettive economico-politiche e di scienze umane;

4) Educazione ambientale, linguaggi e scienze della comunicazione;

5) Educazione ambientale, formazione scolastica e permanente.

3. La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo dell'educazione ambientale e specializzare, in ambito nazionale ed internazionale, nella progettazione di interventi riguardanti lo sviluppo dell'educazione ambientale nella scuola, nelle strutture formative, amministrative, gestionali e nelle attività di enti pubblici e privati, in cui tali competenze contribuiscono allo sviluppo della cultura ambientale e ad opere e programmi di intervento finalizzati alla sua diffusione.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in educazione ambientale integrato dalla specificazione dell'indirizzo seguito.

5. La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede 250 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 12 per ciascun anno di corso, per un totale di 24 specializzandi. Un quinto dei posti può essere riservato a studenti stranieri. Lo stesso consiglio stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare.

6. Provvedono al funzionamento della scuola le facoltà di psicologia, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze della formazione, scienze matematiche, fisiche e naturali, ed eventuali altre facoltà interessate.

7. Possono accedere alla prova per l'ammissione alla scuola tutti i laureati. Sono ammessi, inoltre, anche laureati stranieri i cui diplomi di laurea siano stati giudicati equipollenti secondo la normativa vigente.

8. Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, prima del termine dei corsi, quale indirizzo intendano seguire il secondo anno.

Il consiglio della scuola curerà il collegamento tra le lauree di provenienza e la scelta degli indirizzi.

9. Sono previsti i seguenti argomenti di studio. Di seguito alla denominazione degli argomenti sono indicati i settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i contenuti degli stessi. Gli insegnamenti, tratti dai medesimi settori scientifico-disciplinari, saranno indicati nel manifesto annuale degli studi.

PRIMO ANNO.

Argomenti di studio comuni a tutti gli indirizzi.

Educazione ambientale:

M09C Didattica o

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia;

Ecologia:

E03A Ecologia;

Modelli di formazione ambientale:

Q05A Sociologia generale o

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro o

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;

Programmazione e valutazione degli interventi formativi:

M09C Didattica o

M09F Pedagogia sperimentale;

Formazione ambientale nella scuola e nel territorio:

M09C Didattica o

M09F Pedagogia sperimentale;

Formazione ambientale nelle aziende:

P02A Economia aziendale o

P02B Economia e gestione delle imprese o

I27X Ingegneria economico-gestionale;

Formazione ambientale negli enti locali e regionali:

P01J Economia regionale;

Educazione ambientale e politica degli organismi europei:

Q04X Storia delle relazioni internazionali o

Q02X Scienza politica;

Educazione ambientale e politica delle organizzazioni internazionali:

Q04X Storia delle relazioni internazionali o

N14X Diritto internazionale.

SECONDO ANNO.

1. Indirizzo: Educazione ambientale, scienze e tecnologia.

Fisica:

B01A Fisica generale o

B01B Fisica;

Chimica:

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali o

C02X Chimica fisica o

C06X Chimica;

Biologia:

E03A Biologia o

E02C Biologia evolutiva e didattica della biologia;

Scienze della terra:

D04A Geofisica della terra solida o

D04B Geofisica applicata;

Storia della tecnica e delle trasformazioni ambientali:

M08E Storia della scienza o

I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

Sviluppo tecnologico e impatto ambientale:

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale o

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica o

I05B Fisica tecnica ambientale;

Ambiente, energia e nuove tecnologie:

I04C Sistemi e tecnologie energetici o

I05B Fisica tecnica ambientale.

2. Indirizzo: Educazione ambientale, prospettive storico-geografiche e di scienze sociali:

Storia contemporanea e mutamenti geopolitici:

M04X Storia contemporanea o

Q01C Storia delle istituzioni politiche o

Q02X Scienza politica;

Dinamica e integrazioni delle popolazioni europee:

Q02X Scienza politica o

Q04X Storia delle relazioni internazionali o

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;

Geografia umana:

M06A Geografia o

M06B Geografia economico-politica;

Demografia e sviluppo:

S03A Demografia o

P01H Economia dello sviluppo;

Mobilita sociale, migrazione e risorse:

Q05A Sociologia generale o

S02X Statistica economica o

S03B Statistica sociale;

Antropologia:

E03B Antropologia;

Sociologia:

Q05A Sociologia generale o

Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio.

3. Indirizzo: Educazione ambientale, prospettive economico-politiche di scienze umane.

Politica ambientale:

M06B Geografia economico-politica o

P01B Politica economica o

P01G Economia internazionale o

Q02X Scienza politica;

Economia e ambiente:

P01B Politica economica o

P01H Economia dello sviluppo o

P01G Economia internazionale;

Diritto ambientale:

N10X Diritto amministrativo o

N1lX Diritto pubblico comparato;

Medicina ed educazione alla salute:

F22A Igiene generale ed applicata o

F02X Storia della medicina;

Etica ambientale:

M07C Filosofia morale o

F02X Storia della medicina;

Amministrazione e gestione dell'ambiente:

P01J Economia regionale o

P02A Economia aziendale o

P02B Economia e gestione delle imprese o

P02D Organizzazione aziendale.

4. Indirizzo: Educazione ambientale, linguaggi e scienze della comunicazione.

Linguaggi e culture locali:

L09A Glottologia e linguistica o

L12D Letterature comparate;

Comunità linguistiche e contesti sociali:

L09A Glottologia e linguistica o

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Arti visive e ambiente:

L25C Storia dell'arte contemporanea o

L25D Museologia e critica artistica e del restauro;

Comunicazione e mass-media:

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Audiovisivi:

L26B Cinema e fotografia;

Tecnologie della comunicazione:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni o

K05B Informatica.

5. Indirizzo: Educazione ambientale, formazione scolastica e permanente.

Educazione ambientale nella scuola:

M09C Didattica o

M09F Pedagogia sperimentale;

Sperimentazione didattica dell'ambiente:

M09C Didattica o

M09F Pedagogia sperimentale;

Psicologia dell'età evolutiva:

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

Psicologia ambientale:

M11B Psicologia sociale;

Psicologia sociale:

M11B Psicologia sociale;

Formazione dei docenti e degli educatori:

M09A Pedagogia generale o

M09C Didattica o

M09F Pedagogia sperimentale;

Educazione permanente e sistema formativo integrato:

M09A Pedagogia generale o

M09C Didattica o

M09F Pedagogia sperimentale.

Tutti gli argomenti di studio presenti in ciascun indirizzo possono essere considerati complementari per gli altri indirizzi, secondo le proposte formulate dal consiglio della scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 6 agosto 1998

Il pro-rettore: MILANESI

98A8055

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di psicologia in data 16 settembre 1997, dal consiglio di amministrazione in data 19 maggio 1998 e dal senato accademico in data 12 maggio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 87, concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione è inserita nell'elenco delle medesime, la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita.

Art. 2.

Dopo l'art. 99, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in psicologia clinica, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito l'art. 100 concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita.

Art. 100 *(Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita)*. — 1. Presso la facoltà di psicologia dell'Università di Padova istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita.

2. La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;

b) intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap;

c) intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano;

d) intervento psicologico nei contesti scolastici.

3. La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi dello sviluppo o portatori di handicap, utilizzando competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Limitatamente all'indicazione degli indirizzi «Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia», «Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap», «Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano», il titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

5. Ciascun anno prevede 400 ore di corsi di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate. Ciascun corso di insegnamento comprende almeno 30 ore.

6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in:

a) per l'indirizzo «Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia» sino a 10 iscritti ogni anno, per un totale massimo di 40 iscritti;

b) per l'indirizzo «Intervento psicologico nei disturbi dell'apprendimento e negli handicap» sino a 6 iscritti ogni anno, per un totale massimo di 24 iscritti;

c) per l'indirizzo «Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano» sino a 4 iscritti ogni anno, per un totale massimo di 16 iscritti;

d) per l'indirizzo «Intervento psicologico nei contesti scolastici» sino a 10 iscritti ogni anno, per un totale massimo di 40 iscritti.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare ed il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

7. Concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti psicologia dello sviluppo e della socializzazione e psicologia generale e la facoltà di psicologia.

8. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

9. I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

10. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli psicologi.

11. Le materie di insegnamento e le attività pratiche guidate sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo biennio; per il successivo biennio differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

12. Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al secondo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio di ciascun anno quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

13. Per il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

modelli di intervento psicoterapeutico;

neuropsicologia dello sviluppo;

psicologia degli ambienti educativi e lavorativi;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

psicologia del ciclo di vita;

psicologia dell'adolescenza;

psicologia dell'infanzia;

psicologia della famiglia;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

psicopatologia dello sviluppo;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

tecniche psicometriche;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento nel ciclo di vita.

14. Per il secondo biennio, che si articola in quattro indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica, sociale e professionale;

consulenza ed intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti ed alle famiglie;

consulenza psicologica agli insegnanti ed ai rieducatori;

consulenza psicologica ai genitori e alla famiglia;

consulenza psicologica all'adolescente;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

consulenza psicologica alla gravidanza ed alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'adulto e per l'anziano;

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'apprendimento;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

diritto di famiglia e legislazione minorile;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

legislazione ed organizzazione scolastica;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici;

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici e socio-sanitari;

organizzazione e legislazione dei servizi socio-sanitari;

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza;

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap;

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi neuropsicologici dell'età adulta e anziana;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicologia dei gruppi e dell'associazionismo;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento eterofamiliare;

psicologia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico;

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia dell'età adulta ed anziana;

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

psicologia della comunicazione verbale, non verbale ed espressiva;

psicologia dei processi di alfabetizzazione;

psicopatologia dell'apprendimento;

psicopatologia dell'età adulta ed anziana;

psicopatologia della coppia e della famiglia;

psicopatologia della letto-scrittura e del calcolo e tecniche di intervento;

psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento;

tecniche di esame della personalità nell'età adulta ed anziana;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento psicologico nella malattia in età evolutiva;

tecniche di osservazione del comportamento nei contesti scolastici;

tecniche di psicoterapia;

tecniche di psicoterapia nell'adolescenza;

tecniche di psicoterapia nell'infanzia;

tecniche di riabilitazione cognitiva (linguaggio, memoria, attenzione);

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di valutazione e di intervento psicologico nella coppia e nella famiglia;

tecniche di valutazione nella scuola;

teorie della motivazione scolastica.

15. Per il primo anno, comune a tutti gli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due corsi;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre corsi;

M11C Psicologia del lavoro ed applicata, un corso;

M11D Psicologia dinamica, un corso.

16. Per il secondo anno, comune a tutti gli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due corsi;

M10C/M11A Metodologia e tecniche della ricerca psicologica - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, un corso;

M11D Psicologia dinamica, tre corsi;

M11E Psicologia clinica, due corsi.

17. Per il successivo biennio, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

a) Indirizzo: *Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia.*

TERZO ANNO:

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, un corso;

M11C Psicologia del lavoro ed applicata, due corsi;

M11D Psicologia dinamica, due corsi;

M11E Psicologia clinica, un corso;

N01X Diritto privato, un corso.

Quarto anno:

M11D Psicologia dinamica, cinque corsi;

M11E Psicologia clinica, due corsi.

b) Indirizzo: *Intervento psicologico dei disturbi dello sviluppo e negli handicap.*

TERZO ANNO:

F19B Neuropsichiatria infantile, due corsi;

M10A Psicologia generale, due corsi;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, un corso;

M11D Psicologia dinamica, un corso;

M11A/M09E Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Pedagogia speciale, un corso.

QUARTO ANNO:

F22A Igiene generale ed applicata, un corso;

M10A Psicologia generale, un corso:

M10B/F19B Psicobiologia e psicologia fisiologica - Neuropsichiatria infantile, un corso;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, due corsi;

M11D Psicologia dinamica, un corso;

M11D/M11E Psicologia dinamica - Psicologia clinica, un corso.

c) Indirizzo: *Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano.*

TERZO ANNO:

F22A Igiene generale ed applicata, un corso;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due corsi;

M11C Psicologia del lavoro ed applicata, un corso;

M11D Psicologia dinamica, un corso;

M11E Psicologia clinica, un corso;

M10A/M10B Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica, un corso.

QUARTO ANNO:

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, un corso;

M11D Psicologia dinamica, un corso;

M11E Psicologia clinica, tre corsi;

M11B/M11D Psicologia sociale - Psicologia dinamica, un corso:

M11D/M11E Psicologia dinamica/Psicologia clinica, un corso.

Indirizzo: *Intervento psicologico nei contesti scolastici.*

TERZO ANNO:

M09A Pedagogia generale, un corso;

M10A Psicologia generale, un corso;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, cinque corsi.

QUARTO ANNO:

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, un corso

M11C Psicologia del lavoro ed applicata, un corso

M09A/M11A Pedagogia generale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, un corso;

M09F/M11A Pedagogia sperimentale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, un corso;

M11A/M11C Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia del lavoro e applicata, un corso;

M11A/M11E Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia clinica, un corso;

N09X Istituzioni di diritto pubblico, un corso.

18. La ripartizione degli argomenti di studio e dei relativi corsi negli anni è puramente orientativa. Il consiglio della scuola può introdurre modifiche, ove le ritenga opportune.

19. Per essere ammesso all'esame finale, lo specializzando deve aver superato gli esami annuali, i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia, i seguenti atti speciali stici:

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia*:

effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con bambini e/o con pazienti in età evolutiva;

presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti, nelle diverse fasce d'età;

50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

30 psicodiagnosi di soggetti nelle diverse età.

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap*:

effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dell'apprendimento, disturbi cognitivi, neuropsicologici ed emotivo-relazionali;

presa in carico terapeutica di almeno 10 pazienti;

20 colloqui con i genitori o gli insegnanti per l'inquadramento diagnostico del paziente;

50 psicodiagnosi di pazienti di diversa età e diversa condizione clinica.

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano*:

effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative di valutazione cognitiva e neuropsicologica nell'anziano;

valutazione cognitiva di almeno 10 anziani;

valutazione neuropsicologica di 2 casi di demenza senile;

20 ore di intervento per il recupero delle funzioni cognitive e presa in carico di 2 casi di riabilitazione delle funzioni cognitive.

Per l'indirizzo di *Intervento psicologico nei contesti scolastici* non si propongono contenuti specialistici per le attività pratiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 7 agosto 1998

Il pro-rettore: MILANESI

98A8056

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universtà degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari;

Vista il decreto ministeriale del 15 novembre 1991 con il quale è stato modificato il regio decreto 30 settembre 1938, n. 165, aggiungendo allo stesso la tabella XXXI-*quater* relativa ai corsi di diploma universitario nelle facoltà di agraria e veterinaria;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 con il quale sono stati rideterminati i settori scientifico-disciplinari;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 188/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996 a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996;

Visti i commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 2, comma 4 (programmazione del sistema universitario) del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, il quale stabilisce che «In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero»;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica» prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Vista la favorevole relazione tecnica formulata dal nucleo di valutazione interno del 19 giugno 1998, circa la proposta di istituzione del diploma universitario in «tecnologie alimentari»;

Visto il parere favorevole espresso dal coordinamento regionale di coordinamento delle Università del Lazio nell'adunanza del 9 giugno 1998 in ordine alla proposta di istituzione del diploma universitario in «tecnologie alimentari»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo e precisamente del consiglio di facoltà di agraria, nella riunione del 14 luglio 1998, del senato accademico, nella riunione del 16 luglio 1998, e del consiglio di amministrazione, nella riunione del 21 luglio 1998, con le quali è stata approvata la modifica dell'ordinamento didattico della facoltà di agraria di questo Ateneo ai fini dell'inserimento, nel preesistente statuto, del diploma universitario in «tecnologie alimentari»;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di laurea vengono operate sul preesistente statuto;

Riconosciuta la necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Il primo periodo dell'art. 1 della parte I - «Disposizioni generali» è soppresso e cosi sostituito:

L'Università degli studi della Tuscia comprende la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali e con i corsi di diploma universitario in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali e tecnologie del legno, tecnologie alimentari;

L'art. 9 della parte II - «Ordinamento didattico facoltà di agraria» è soppresso e così sostituito:

La facoltà di agraria conferisce i diplomi di laurea in scienze e tecnologie agrarie e in scienze forestali ed ambientali, e i diplomi universitari in produzioni animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, tecniche forestali e tecnologie del legno e tecnologie alimentari.

Alla fine della parte II - «Ordinamento didattico facoltà di agraria» viene inserito il nuovo articolo 31 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 31.

Diploma universitario in tecnologie alimentari

Il corso ha durata triennale ed è articolato su orientamenti di tipo settoriale. L'attivazione degli orientamenti verrà stabilita dall'Ateneo, su proposta della

facoltà, sulla base delle valutazioni relative alle richieste di professionalità del sistema agro-alimentare e di disponibilità delle risorse didattiche della facoltà. Nell'anno accademico 1998-99 è attivato l'orientamento in vitivinicultura.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazione fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A02A; A02B; A04A; A04B; K05A; K05B; S01A; S01B.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla bese della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A; B01B; B02B.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C0lA; C05X; C04X; C05X; C06X.

Area 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: C02X.

Area 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento al processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E05A; G07A.

Area 6 - *Biologia generale e applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E02A; E02B; E04A.

Area 7 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; P01A; P01B.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8 - *Produzioni vegetali e/o animali* (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G02C; G09A; G09B; G09C; G09D.

Area 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio delle microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G08B.

Area 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un prodotto in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche. Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono piu importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G08A.

Area 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai prodotti di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G05B; G05C; G08A.

Area 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di famigliarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N03X; N10X.

Area 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E06A; E06B.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalle facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste dall'art. 27 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 11 agosto 1998

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

98A8042

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 14;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997, nella quale vengono rideterminati i settori scientifico-disciplinari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota di indirizzo ministeriale n. 1/1998 del 16 giugno 1998, recante «legge 15 maggio 1997, n. 127, autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

la disciplina «economia e gestione delle imprese industriali» attivata al quinto anno del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è ridenominata con la disciplina «economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1998

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A8041

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 2 settembre 1998, n. **14 (98).**

Carta d'identità valida per l'espatrio. Rilascio a minori - Innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Al Ministero degli affari esteri - Ufficio di gabinetto

Al Gabinetto dell'on.le Ministro

Al Dipartimento della P.S. - Direzione centrale per gli affari generali - Servizio di polizia amministrativa e sociale

Ai commissari del Governo

A seguito dell'entrata in vigore il 6 luglio c.a. della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno u.s., sono immediatamente emerse presso le amministrazioni comunali alcune problematiche applicative con particolare riferimento al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio. Numerosi comuni hanno, infatti, formulato quesiti in ordine all'art. 2, comma 11, della legge n. 191, che, nell'interpretare il comma 11 dell'art. 3 della precedente legge n. 127/1997, precisa che la sottoscrizione di istanze rivolte ad una P.A. non vanno autenticate anche quando contengono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In particolare viene chiesto se la sottoscrizione della dichiarazione da rendersi, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, per ottenere la carta di identità valida per l'espatrio debba continuare ad essere autenticata o meno e, quindi, se sia sottoposta al pagamento dell'imposta di bollo.

Per una migliore comprensione della questione e della soluzione cui è pervenuto questo Ministero, confortato anche dal parere dell'apposito Osservatorio istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, è opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649/1974, l'interessato, che intenda giovarsi dell'equipollenza della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta di tale documento, la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dall'art. 3, lettere *b), d), e), g)* della legge 21 novembre 1967, n. 1185, così come modificata dall'art. 2, comma 11, della legge n. 127/1997.

Tale dichiarazione, per costante interpretazione anche dell'amministrazione finanziaria, è stata equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e, come tale, richiedente l'autenticazione della sottoscrizione con conseguente applicazione dell'imposta di bollo, esonerando peraltro gli uffici comunali dall'acquisizione di qualsiasi documentazione a sostegno della dichiarazione resa, così come indicato nelle precedenti circolari n. 300/47854/2115, del 15 febbraio 1975 e n. 7 del 19 aprile 1993 di questo Ministero.

Ciò premesso, considerato il disposto del richiamato comma 11 dell'art. 2 della legge n. 191/1998, ed atteso, oltretutto, che l'istanza è rivolta ad ottenere un documento esente dal tributo di bollo (art. 14 della tabella - allegato *B*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), non vi è alcun dubbio che la sottoscrizione della dichiarazione in questione non deve essere più autenticata e, di conseguenza, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare di questo Ministero n. 2 del 3 febbraio c.a., viene meno il presupposto giuridico per l'applicazione dell'imposta di bollo.

Un problema particolare connesso a tale adempimento è, poi, quello costituito dal rilascio della carta di identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni.

Come si è detto innanzi, l'equipollenza della carta di identità al passaporto ai fini dell'espatrio è condizionata unicamente al rilascio della dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 3 della legge n. 1185/1967, mentre non vi è alcun riferimento all'obbligo che per i minori venga reso un atto di assenso da parte dei genitori o di chi esercita la tutela.

La necessità dell'assenso si ricollega, invece, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante «Norme sulla circolazione e il soggiorno di cittadini negli Stati membri della CEE», ove è stabilito che l'espatrio dei minori degli anni diciotto è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà o della persona che esercita la tutela.

In base a tale norma viene, infatti, richiesto nella prassi, sia per il rilascio della carta di identità che per il certificato di nascita con fotografia, dichiarato valido dalla questura (che, in base all'accordo di Parigi del 13 dicembre 1957 e successive modifiche, consente l'espatrio dei minori di anni 15), che tale assenso venga formalizzato in apposito atto sottoscritto dai genitori o da chi esercita la tutela, ritenendosi necessaria l'autenticazione delle relative firme con conseguente applicazione dell'imposta di bollo.

Rispetto a siffatta impostazione, si osserva che l'istanza, con le dichiarazioni da rendersi per la validità per l'espatrio della carta di identità e del suddetto certificato, comporta implicitamente l'assenso dei genitori o di chi eserciti la tutela del minore e l'atto così formato

viene a configurarsi come atto complesso che unitariamente assolve a diverse funzioni (istanza, dichiarazione sostitutiva, assenso).

In base all'unitarietà di detto atto complesso, nei casi in cui si utilizzi un unico modulo per la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio, si applica il richiamato disposto di cui all'art 2, comma 11, della legge n. 191/1998. Tale principio deve ritenersi estensibile anche ai moduli di istanza nei quali si faccia espresso riferimento alle dichiarazioni allegate che costituiscono parte integrante dell'istanza medesima.

Sulla base di questa impostazione viene meno la necessità di effettuare alcuna autenticazione di firma e di applicare nei casi di specie l'imposta di bollo.

Nei sensi suespostí, si ritengono quindi risolti i numerosi dubbi manifestati al riguardo e si pregano le SS.LL. di volere svolgere ogni opportuna azione di informazione presso le amministrazioni comunali e le questure, al fine di superare definitivamente ogni eventuale perplessità al riguardo.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A8075

MINISTERO DELL'AMBIENTE E MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. **GAB/DEC/812/98.**

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni impone a numerose categorie di operatori l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al catasto.

L'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce, inoltre, che «durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione».

Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente individuati dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.

In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.

1) *Modalità di tenuta e di compilazione del formulario:*

a) ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell'ufficio del registro o delle camere di commercio;

b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari;

c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale Finanze 29 novembre 1978;

d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 decreto ministeriale Finanze 29 novembre 1978;

e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 145/1998, e deve essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati *A* e *B* al citato decreto ministeriale n. 145/1998;

f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della camera di commercio può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci «Ditta .... residenza .... codice fiscale .... formulario dal n. ...... al n. ......» indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a «Ubicazione dell'esercizio ....» può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario;

g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre;

h) la dizione «serie e numero ...» riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal decreto ministeriale n. 145/1998 è riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti «serie e numero» è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non

corrispondere a quella riportata alla voce «data/...... inizio trasporto» di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto;

i) al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto è previsto in modo espresso dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico. Di conseguenza, per «Ubicazione dell'esercizio ....» si deve intendere:

la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;

la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il «numero di registro». Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l'annotazione sul registro dell'operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;

k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio «numero di registro» sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo espresso che i registri devono essere «integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti» e l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998 ribadisce a tali fini che «gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.». Occorre, inoltre, considerare che solo grazie alla predetta integrazione il contenuto del registro può rispettare quanto stabilito dall'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto poi riguarda le modalità da seguire per garantire l'effettiva attuazione dell'integrazione tra registri e formulari, è importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere da *a)* a *d),* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali. E poiché solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il «numero di registro» (cioè il numero progressivo dell'annotazione dell'operazione di carico o scarico sul registro) è evidente che il «numero di registro» potrà e dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario (smaltitore o recuperatore) nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di carico/scarico ai sensi del citato art. 12, comma 1, lettere da *a)* a *d).* Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del «numero di registro». A parte tale eccezione, che discende dal sistema, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte;

l) il «numero di registro» deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il «numero di registro» non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle «annotazioni». Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;

m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle «annotazioni»;

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione;

o) deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del for-

mulario, voce «Descrizione» dovrà riportarsi l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre «99»;

p) le quantità vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle «Quantità» può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate;

q) per «firma del trasportatore» si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità;

r) quando il trasportatore dei rifiuti è lo stesso soggetto che li ha prodotti, e si tratta di rifiuti non pericolosi, il decreto legislativo n. 22/1997, prevede che il trasporto può essere effettuato senza iscrizione all'Albo dei gestori dei rifiuti. L'esclusione dall'obbligo della predetta iscrizione deve risultare dall'apposita dichiarazione riportata in fine del punto 3 della prima sezione del formulario. A tal fine il produttore che effettua il trasporto deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole «trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento» e dopo la preposizione «di» indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. Ovviamente quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, il punto 3 del formulario, non deve essere compilato, limitatamente ai seguenti dati identificativi: «Trasportatore del rifiuto .... CF.............. N. ...... AUT/ALBO .... del ......». La medesima procedura si applica agli imprenditori agricoli nei casi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

s) le caratteristiche chimico-fisiche, di cui alla casella 5, terza sezione, dell'allegato *B*, al decreto ministeriale n. 145/1998, che devono essere specificate nel caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento in discarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilità del rifiuto con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, del decreto ministeriale n. 141/1998;

t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell'allegato *B*, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(.)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino.» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

u) il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall'allegato *F* al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;

v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso tasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle «annotazioni».

In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficenti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso;

z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante «attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», al formulario di identificazione dovrà essere allegata la «scheda di accompagnamento» prevista dall'art. 13, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

2) *Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico:*

a) il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione.

Per ubicazione dell'esercizio, si intende:

la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;

la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) la semplificazione prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale n. 148/1998, non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero;

c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati *A*-2 e *B*-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce «Formulario n. ...... del ....» devono essere riportate le seguenti informazioni:

numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell'operazione di carico o scarico annotata sul registro;

data di emissione del formulario quale risulta indicata nell'allegato *C*, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998;

d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;

e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti formatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati *A* o *B* al decreto ministeriale n. 145/l998;

f) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, i produttori (esclusi, quindi, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in quest'ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma «multiaziendale», cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili, come prevista e consentita dall'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148;

g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.

Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.

Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:

la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il «numero di registro» da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998.

Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) l'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario;

i) i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l'obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;

j) il modello *B* va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l'intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione.

In tal caso l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una copia fotostatica del formulario;

k) i soggetti sottoposti all'obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al punto 2, dell'allegato *A*-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte.

Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico;

l) il registro di carico e scarico di cui al precedente decreto ministeriale n. 148/1998 deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati;

m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso

più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata;

n) si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.

In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle «annotazioni».

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

98A8073

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 3 settembre 1998, n. **UL/98/16364.**

Decreto ministeriale 16 marzo 1998. Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ.*

Scopo del decreto in oggetto è quello di indicare ai responsabili delle attività industriali rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti a tali attività e di coloro che accedono agli stabilimenti nei quali le stesse attività sono effettuate, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 626/1994 e dai decreti ministeriali 16 gennaio 1997 e 10 marzo 1998 in tutti i settori di attività privati e pubblici, ma senza interferire né duplicare gli adempimenti ivi previsti.

Si tratta, in particolare, di sviluppare, a completamento delle misure attuate in ottemperanza a queste ultime disposizioni, dei programmi di informazione, formazione e addestramento relativi agli aspetti già considerati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti in tali attività.

Pertanto dovranno essere specifico oggetto di tali azioni le seguenti tematiche:

le cause dalle quali potrebbero aver origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze e/o dei preparati appartenenti alle categorie di pericolo individuate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti in tali attività;

le misure di prevenzione e protezione adottate;

i comportamenti richiesti con riferimento alle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate e, per le attività a notifica od a dichiarazione, agli scenari incidentali previsti nei rapporti di sicurezza, nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei piani di emergenza, interno ed esterno.

Le cadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attività di informazione, formazione ed addestramento mirano, poi, ad assicurare continuità certa dell'impegno del fabbricante in questo campo. Tale continuità non va intesa come ripetizione ciclica di interventi bensì come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza, di cui informazione, formazione e addestramento costituiscono elementi di fondamentale importanza.

L'evidenza documentale sulle attività realizzate nel periodo tra due scadenze successive, infine, mira a mettere in grado lo stesso fabbricante di fornire dimostrazione in occasione delle ispezioni delle autorità preposte alla vigilanza.

Tanto premesso, nei punti che seguono, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi:

1) in primo luogo va evidenziato quale concetto-cardine dell'art. 3, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 6 la responsabilità del fabbricante che è obbligato ad:

assicurarsi che ciascun lavoratore sia adeguatamente informato, formato e addestrato sugli elementi elencati all'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, comma 2;

individuare all'interno della propria organizzazione le responsabilità e definire apposite procedure scritte.

Tra le categorie di lavoratori per i quali debbono essere espletati gli obblighi di formazione, informazione e addestramento, rientrano:

a) i soggetti alle dipendenze del fabbricante che operano stabilmente all'interno dell'insediamento produttivo nel quale siano presenti impianti o depositi soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) i soggetti alle dipendenze di terzi ed i lavoratori autonomi che accedono allo stesso stabilimento.

Per quanto attiene all'obbligo di informazione questo è a carico del fabbricante per entrambe le categorie di lavoratori succitate; per gli obblighi legati alla forma-

zione e all'addestramento questi devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra fabbricante/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che la formazione e l'addestramento ai lavoratori dell'appaltatore siano stati effettivamente impartiti.

In relazione a quanto sopra il fabbricante dovrà:

a) fornire tutte le informazioni sui rischi di incidenti rilevanti direttamente ai propri dipendenti e direttamente o anche tramite il datore di lavoro/appaltatore ai dipendenti di quest'ultimo;

b) individuare le responsabilità all'interno della propria organizzazione per le attività di formazione e addestramento;

c) definire apposite procedure scritte;

d) acquisire le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori da lui non dipendenti da parte del datore di lavoro/appaltatore;

e) stabilire procedure interne per verificare l'adeguata documentazione e l'efficacia dell'avvenuta formazione e addestramento di entrambe le categorie di lavoratori. Tale verifica dovrà avvenire direttamente per quanto concerne i propri dipendenti, mentre per quanto concerne i dipendenti di terzi e/o lavoratori autonomi, la verifica potrà essere assicurata anche attraverso acquisizione della analoga documentazione fornita dal datore di lavoro/appaltatore;

2) ferme restando le considerazioni sopra riportate, va sottolineato che è analogamente responsabilità del fabbricante individuare i contenuti ed il grado di approfondimento dell'informazione, della formazione e dell'addestramento e le modalità con le quali impartirli, in relazione alla natura, alla quantità delle sostanze e dei preparati pericolosi presenti negli impianti o depositi, ai possibili scenari incidentali, nonché ai diversi compiti ed alla diversa dislocazione dei singoli lavoratori nello stabilimento.

Inoltre, in relazione al disposto dell'art. 5, comma 2, l'equipaggiamento protettivo del personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza e dipendenti da terzi, dovrà essere fornito dal rispettivo datore di lavoro dietro indicazione del fabbricante;

3) l'esercitazione semestrale o annuale relativa alla messa in atto del piano di emergenza interno deve prevedere anche l'evacuazione di uno o più reparti a seconda degli scenari incidentali considerati nell'esercitazione stessa;

4) le scadenze previste all'art. 3, comma 3, e dell'art. 4, comma 4, si intendono riferite all'avviamento delle attività, anche se non ancora condotte in termini più completi ed adeguati. Tali termini devono essere comunque raggiunti nei tempi tecnici strettamente necessari.

Le prime azioni da avviare potrebbero essere le seguenti:

a) raccogliere tutta la documentazione relativa alle attività di informazione, formazione e addestramento già effettuate, comprese quella sulla formazione e l'addestramento nel posto di lavoro;

b) predisporre una o più procedure in cui siano precisate i compiti e le responsabilità per l'attuazione del decreto nonché le modalità per la raccolta ed il mantenimento delle relative evidenze documentali;

c) per quanto concerne gli obblighi di informazione:

procedere al più presto alla consegna a ciascun lavoratore della scheda di informazione di cui all'allegato 1, della legge n. 137/ 1997; tale scheda dovrà essere fornita anche ai visitatori occasionali assieme a una informativa essenziale sul piano di emergenza;

procedere al più presto alla consegna a ciascun lavoratore di un estratto del piano di emergenza interno in cui siano evidenziati gli eventuali compiti del lavoratore stesso nella gestione del piano;

programmare la consegna a ciascun lavoratore delle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi appartenenti alle categorie di pericolo individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti nel suo luogo di lavoro e, nelle more della consegna, assicurarsi della disponibilità delle stesse in ciascun reparto di produzione;

programmare la consegna a ciascun lavoratore di un estraneo dei risultati del rapporto di sicurezza per l'impianto di competenza;

programmare gli «incontri» previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto;

d) per quanto concerne gli obblighi di formazione e addestramento:

impostazione programmi di «formazione» che comprendono gli argomenti previsti nell'art. 4, comma 2, lettere *a)-h)*, del decreto; programma di esercitazioni, per garantire l'addestramento, con una frequenza che soddisfi le richieste dell'art. 4, comma 4, del decreto;

attivazione pratica, di un programma preliminare di formazione ed addestramento basato sugli elementi inizialmente disponibili.

p. *Il Ministro:* CALZOLAIO

98A8074

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 settembre 1998

Dollaro USA	1681,40
ECU	1940,34
Marco tedesco	987,32
Franco francese	294,43
Lira sterlina	2812,31
Fiorino olandese	874,77
Franco belga	47,859
Peseta spagnola	11,626
Corona danese	259,07
Lira irlandese	2472,67
Dracma greca	5,754
Escudo portoghese	9,632
Dollaro canadese	1111,67
Yen giapponese	12,473
Franco svizzero	1200,57
Scellino austriaco	140,32
Corona norvegese	219,38
Corona svedese	211,58
Marco finlandese	324,40
Dollaro australiano	986,14

98A8144

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione:
FIPE - piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma;

2) manuale di corretta prassi igienica per la gastronomia:
FIPE - piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma;

3) manuale di corretta prassi igienica per la pasticceria artigianale:
FIPE - piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma;

4) manuale di corretta prassi igienica per la gelateria artigianale:
FIPE - piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma;

5) manuale di corretta prassi igienica per l'applicazione della normativa in materia di autocontrollo in attività di salumerie, gastronomie, pescherie, rivendite alimentari e ortofrutta:
FIPE - piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma.

98A8044

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico: L16A - disciplina: «Lingua e letteratura francese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8043

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11